



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i.

DIREZIONE	Direzione Ambiente, Energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRA28 – Sostegno per mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali
AZIONE / SOTTOINTERVENTO	SRA 28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura
BANDO	01/2025 sostegno e pagamento
SCADENZA	15/07/2025

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE - MODIFICHE

Il capitolo **3.4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE** viene integralmente sostituito come segue:

<3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e Foreste n. 0268613 del 13 giugno 2025 che fissa tale termine al **15 luglio** per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115.

In caso di rinvio del termine da parte del Masaf, il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 15 luglio 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 15 luglio 2025 e, quindi, fino al **9 agosto 2025**. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale il richiedente avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 luglio 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 luglio 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate **oltre il 9 agosto 2025** sono **irricevibili**.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. >